



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 295

Valenza, 16 novembre 2021

senza impegno di spesa

Oggetto

Istanza di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e (s.m.i.) per la realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Località traversa Lanza, in comune di Casale Monferrato (AL). Parere espresso ai sensi della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).

Vista la L.R. 29.6.2009, n. 19 (e s.m.i.) "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*";

richiamato il Piano d'Area (PdA) del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, approvato con deliberazione C.R. n. 982-4328 dell'8/3/1995;

presa visione della documentazione progettuale presentata dalla ditta Allara s.p.a. relativa al progetto "*Realizzazione ed esercizio di impianto idroelettrico ubicato in Località traversa Lanza, in Comune di Casale Monferrato (AL)*" e le successive integrazioni;

considerato che il progetto originale era stato presentato dalla ditta Allara s.p.a. nel gennaio 2016 e, in seguito alla fase di pubblicità, al soggetto proponente si erano aggiunte, come previsto dell'articolo 12, "*Concorrenza*", del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, tre domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili essendo da realizzare sulla stessa traversa del consorzio di Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga;

visto il Verbale della Conferenza dei Servizi del 28 luglio 2021, avente per oggetto: "*Istanza per V.I.A., art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e dell'art. 12 della L.R. 40/98 e contestuale Valutazione d'incidenza per progetto inerente centrale idroelettrica avente potenza superiore a 100 kW, località traversa Lanza in Comune di Casale Monferrato (AL). Coordinamento procedure per autorizzazione alla concessione di derivazione ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del Regolamento della Regione Piemonte n.2/R del 09/03/2015 e s.m.i e D.Lgs 387/03*";

considerato che l'esito della procedura di V.I.A. sopra richiamata ha previsto l'individuazione di una graduatoria tra i progetti in concorrenza e che il progetto presentato dalla ditta Allara s.p.a. si è classificato al primo posto;

dato atto che il suddetto progetto si colloca in comune di Casale Monferrato (AL) e ricade in zona **89.N3** (*Zone di potenziale interesse naturalistico*) secondo la classificazione del PdA;

dato atto che il previsto intervento sarà realizzato in corrispondenza della traversa connessa all'opera di presa per uso irriguo del Canale Lanza, individuata nel PdA quale elemento di rilevanza storico-culturale e pertanto da conservare e mantenere nel tempo;

richiamato l'art. 1.4 (*Finalità e obiettivi*) delle Norme di Attuazione del PdA, con particolare riferimento alla razionalizzazione dello sfruttamento economico delle risorse (comma 1 – finalità) e al recupero e valorizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei servizi per la fruizione delle risorse fluviali, nonché al coordinamento e all'orientamento per l'uso e la qualità delle acque, per la navigabilità, per il turismo e il tempo libero (comma 2 – obiettivi);

richiamato l'art. 1.6 (*Categorie normative*) secondo cui il progetto ricade in categoria U5.2 “*attività ed impianti di produzione energetica*” e quanto risulta dalla Tabella riepilogativa di cui all'art. 2.8 che prevede nelle condizioni di intervento “*interventi subordinati al preventivo inserimento in piani settoriali, con relativo studio di verifica di compatibilità ambientale*” ma limitatamente alle centraline idroelettriche per autoproduzione;

richiamato l'art. 2.4. (*Zone N, di prevalente interesse naturalistico*) che al comma 4, lettera b) riporta: “ *Nelle sole zone di tipo N2 e N3 sono, inoltre, consentite nei limiti di compatibilità di cui all'art. 2.8: ...b) la costruzione di strade ed infrastrutture di rilievo regionale, statale o provinciale, di elettrodotti ed altre reti tecnologiche, nonché di centraline idroelettriche per autoproduzione, purché prevista all'interno di piani settoriali e/o inquadrata negli ambiti di integrazione operativa, di cui al titolo IV, purché ne sia stata preventivamente accertata la compatibilità paesistica e ambientale;...*”;

considerato, altresì, quanto previsto all'art. 3.12 (*Infrastrutture, impianti ed attrezzature tecnologiche, impianti produttivi*), che al comma 2 riporta: “*Sono esclusi interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative alterazioni o perturbazioni irreversibili dello stato dei luoghi o di singole risorse di interesse naturalistico, paesaggistico o culturale, o interferenze pericolose nelle dinamiche fluviali e nelle tendenze evolutive del sistema fluviale. Possono essere consentiti, oltre agli interventi espressamente previsti dal piano o dal Piano di settore di cui all'art. 4.1.1, esclusivamente interventi determinati da esigenze di interesse pubblico non altrove soddisfacibili, sempre che:*

- *non ricadano in zone N1;*
- *non pregiudichino l'integrità e la fruibilità degli elementi di specifico interesse naturalistico di cui all'art. 3.3 ovvero delle aree e degli elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico di cui all'art. 3.7;*
- *non profilino altre specifiche forme di incompatibilità alla luce degli studi di cui all'art. 4.2 con particolare riguardo alle zone di alta sensibilità o di alta qualità e/o criticità sotto il profilo naturalistico, paesistico o culturale”;*

richiamato, infine, l'art. 4.1.2 (*Ambiti d'integrazione operativa*) che nella sezione A2, riguardante il tratto di fiume Po tra Crescentino e Casale, fra i principali indirizzi, alla lett. d) dà rilievo al “*ripristino della continuità longitudinale del fiume finalizzato sia alla navigabilità ad uso turistico, sia alla risalita dell'ittiofauna*”;

considerato che il progetto in esame prevede la realizzazione *ex novo* di una scala di risalita per l'ittiofauna in sponda destra del Fiume Po e la messa in opera degli interventi necessari per rendere funzionali (a seguito di regolare collaudo da parte del Servizio competente della Provincia di Alessandria) il passaggio artificiale per l'ittiofauna e lo scivolo per i natanti presenti attualmente in sponda sinistra del fiume Po, contribuendo a ripristinare la continuità fluviale ad oggi fortemente compromessa;

ritenuto pertanto che il ripristino della continuità longitudinale del fiume, finalizzato a migliorare la fruibilità del Po da parte delle piccole imbarcazioni a uso turistico e le possibilità di spostamento dell'ittiofauna lungo il corso d'acqua, unitamente alla produzione di energia elettrica da una fonte rinnovabile, costituiscano il soddisfacimento di rilevanti interessi pubblici che, per quanto riguarda il passaggio per i pesci, non sono altrove soddisfacibili;

richiamato quanto espresso nell'ambito del contributo finalizzato all'espressione del Giudizio di Incidenza, inviato alla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 3614 del 2/8/2021;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 28.7.2008, n. 23;

visti l'art. 6, l'art. 20 e l'art. 26, comma 12, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

DETERMINA

di esprimere parere positivo in merito al progetto "*Realizzazione ed esercizio di impianto idroelettrico ubicato in Località traversa Lanza, in Comune di Casale Monferrato (AL)*", proposto dalla ditta Allara s.p.a., sulla base di quanto riportato in premessa, a condizione che:

1. **siano programmati interventi di compensazione ambientale (ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 «Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – G.U. n. 219 del 18/9/2010»), prioritariamente lungo la fascia fluviale del Po, a favore del Comune di Casale Monferrato, da concordare con l'Ente-Parco e con il Comune stesso, da regolamentare in apposita convenzione;**
 2. **siano rispettate le prescrizioni contenute nel contributo finalizzato all'espressione del Giudizio di Incidenza e di seguito riportate:**
- **non siano effettuate lavorazioni in alveo nel periodo riproduttivo dell'ittiofauna presente, da aprile a luglio;**
 - **a garanzia della continuità longitudinale del corso d'acqua, sia effettuato il collaudo della scala di risalita dell'ittiofauna e dello scivolo per i natanti presenti in sponda sinistra, nonché della scala di risalita dell'ittiofauna in sponda destra, per verificarne l'effettiva funzionalità;**
 - **siano messi in atto interventi atti ad evitare che la fauna ittica che utilizza il passaggio artificiale in sponda destra possa imboccare il canale Lanza;**
 - **siano concordate con l'Ente-Parco le specie arboree da utilizzare per i nuovi impianti;**
 - **siano garantite le cure colturali e il risarcimento delle fallanze sino alla completa affermazione dei suddetti impianti;**
 - **il materiale vivaistico impiegato appartenga a provenienze della Pianura Padana occidentale.**

La presente determinazione sarà inviata alla Provincia di Alessandria - Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria e al Settore Biodiversità e Aree Naturali.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcodelpopiemontese.it

IL DIRETTORE *ad interim*
DANIELE PIAZZA

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

IL DIRETTORE *ad interim*
DANIELE PIAZZA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO

Valenza,

.....

.....